

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**DELL'ASSOCIAZIONE****"Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Regionale Volontariato****Protezione Civile Umbria"**

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Ottobre, alle ore 21:00, in seconda convocazione, in Modalità Telematica si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Regionale Volontariato Protezione Civile Umbria.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Fabrizio Casini, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Maurizio Di Matteo quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Fabrizio Casini il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e

fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: **Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Regionale Volontariato Protezione Civile Umbria**
- Organizzazione di Volontariato in sigla **Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Regionale Volontariato Protezione Civile Umbria**
- ODV

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Umbria al n.ro 345 con provvedimento del 06.02.1998, l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 22:40, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Il Presidente

Maurizio Di MATTEO

Fabrizio CASINI

Maurizio Di Matteo

Fabrizio Casini

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale di Perugia
 Ufficio Territoriale di Foligno
 Viale Umbria, 35 - 06034 Foligno (PG)

Reg. a Foligno il **18 DIC. 2020** al n. **1309** Serie **3**
 con esatti € **1.800,00** (**PER ANNO**)

per il DIRETTORE DELL'UFFICIO
 L'addetto al Servizio
 Sig. **Nardi Giovanni**



Art. 1

1. E' costituita nel Comune di FOLIGNO un'Organizzazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE UMBRIA - ODV, di seguito denominata Organizzazione.
2. La sede legale è ubicata in Corso Cavour 84 – 06034 Foligno (PG).
3. Potranno altresì essere istituite sedi operative nell'ambito della Regione Umbria.
4. I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata.

AGENZIA DELLE ENTRATE

CHINA'S POLICY

ALLIANCE ALLIANCE PRIVATE

Regio & Folio II
18 DEC. 2020

AI n. 12009 Vol. 3

Art. 2

Principi

1. L'Organizzazione, indipendente e apolitica, agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 , delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche.
2. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia, tra gli altri, del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
3. L'Organizzazione non ha fini di lucro.

Mawazo fika

John C.

4. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Art.3

Finalità e Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.Lgs.117/2017:

- a) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche;
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Organizzazione per lo svolgimento dell'attività suddetta:

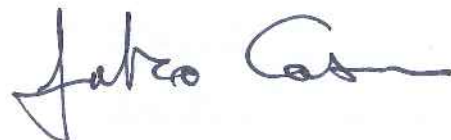
- a) Si prefigge di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo, contribuendo nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi naturali o di origine antropica;
- b) Persegue l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, l'attività di soccorso alle popolazioni colpite da ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa con gli eventi di cui sopra, collaborando con gli Enti



preposti nello studio e determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, nell'identificazione dei rischi e nella individuazione delle zone di territorio soggette ai rischi stessi;

- c) Concorre nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi naturali o antropici , ogni forma di assistenza;
- d) Partecipa all'attuazione coordinata con gli Organi istituzionali competenti , delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- e) Armonizza i propri interventi con i programmi di tutela e risanamento del territorio e dei beni culturali ;
- f) Realizza attività di osservazione e riferimento per Autorità ed Enti Locali quando da loro richiesto;
- g) Collabora, quando da loro richiesto , con le Forze di Polizia , nelle modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente;
- h) Persegue l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, l'attività di soccorso alle popolazioni colpite da ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta superare l'emergenza connessa agli eventi di cui sopra;
- i) Si promuove come interlocutore nei confronti delle Autorità, Enti, pubblici competenti;
- j) Si prefigge la promozione, e la crescita professionale culturale e professionale dei propri aderenti e volontari, per promuovere, organizzare e programmare attività di formazione;
- k) Promuove rapporti in Italia e all'estero con Enti, Associazioni , aventi le medesime finalità del presente Statuto;
- l) Stipula contratti, convenzioni ed ogni altro tipo di rapporto di collaborazione con Enti pubblici;
- m) Promuove, organizza e programma attività di sensibilizzazione ed informazione circa problematiche di Protezione Civile e del volontariato in generale, sia verso l'interno che l'esterno dell'Organizzazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Organizzazione principalmente nell'ambito della Regione Umbria, ma, ove ritenuto necessario, anche in altre località italiane



ed estere, su attivazione degli organi centrali, regionali e locali dello Stato o di altri Enti pubblici o privati che ne abbiano titolo.

L'organizzazione svolge i compiti previsti anche attraverso l'attivazione di unità operative a livello locale.

L'organizzazione, per l'affermazione dello scopo sociale ed avvalendosi delle risorse, capacità e conoscenze degli aderenti, svolge attività di volontariato, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.4

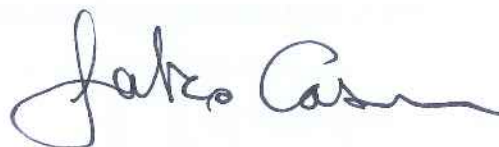
Attività diverse

L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Art 5

Destinazione del Patrimonio e Divieto Distribuzione Utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 6

Associati, Procedure di Ammissione ed Esclusione

1. L'Organizzazione è a carattere aperto.
2. Sono Associati all'Organizzazione coloro che si riconoscono nel presente Statuto.
3. Per essere ammessi, gli aspiranti dovranno presentare specifica richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale, a suo insindacabile giudizio e secondo criteri non discriminatori, ma coerenti con le finalità perseguite, delibererà se accogliere o meno tale istanza. Il C.D. entro i sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, dovrà comunicare l'esito all'interessato. In caso di accoglimento la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha presentato la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria, la quale delibererà a riguardo, in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati, tutti necessariamente iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri, si suddividono nelle seguenti categorie:
 - Soci Effettivi: sono i Carabinieri in servizio o in congedo;
 - Soci Familiari: sono i soggetti parenti, fino al III grado, dei Carabinieri in servizio o in congedo;
 - Soci Simpatizzanti: sono coloro che non hanno prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri o non sono annoverati nei soci familiari, ma che tuttavia condividono i

principi dell'Arma dei Carabinieri e che sono in possesso di particolari requisiti e specializzazioni nel campo della protezione civile.

6. Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- Dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- Mancato versamento della quota associativa annuale all'Organizzazione e mancato versamento della quota associativa annuale alla Sezione di appartenenza dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- decesso (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

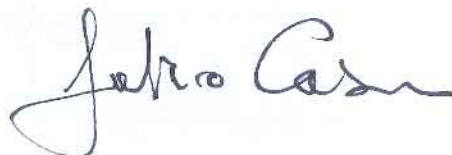
Art. 7

Diritti e Obblighi degli Associati

1. Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli Associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e sul suo andamento
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto disposto dagli organi sociali ed a quanto previsto ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Organizzazione
- prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.



3. Gli Associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno;
- rispettare le delibere degli Organi Sociali
- partecipare alla vita associativa, contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa annuale, e gli eventuali contributi nell'ammontare stabilito, in entrambe i casi, dall'Assemblea;
- non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

Art.8

Volontari, Associati e Assicurazione Obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento delle sue attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono essere conformi a quanto stabilito nel D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato, o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato.

5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Art.9

Organi Sociali, Gratuità e Durata

1. Sono Organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- I Referenti Territoriali
- L'Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017
- L'Organo di revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs 117/2017

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art.10

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli Associati all'Organizzazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione, o in sua assenza dal Vicepresidente.
2. Deve essere convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 dalla chiusura dell'esercizio, e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
3. E' convocata mediante avviso scritto (comunicazione) da inviare con preavviso di almeno 15 giorni antecedenti alla data fissata per l'Assemblea, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, mezzi digitali e/o telematici, sempre rispettando il medesimo preavviso di 15 giorni.
4. Nel caso in cui l'Assemblea dovesse avere luogo in Modalità Telematica, la convocazione dovrà avvenire sempre nel rispetto di quanto previsto nel precedente punto 3.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati, o quando l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Luca G. G. G.

Fabio C.

8. Ciascun associato ha un voto. Ciascuno associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'Organizzazione, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. La presenza degli associati è costituita dai presenti in proprio* a cui vanno sommate le eventuali deleghe. L'Assemblea straordinaria delibera in merito allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Organizzazione, nonché la devoluzione del Patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- Nomina e Revoca i Componenti degli Organi Sociali;
 - Nomina e Revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il Bilancio d'Esercizio e, se previsto, il Bilancio Sociale;
 - Stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale, e delibera su eventuali contributi a carico degli associati;
 - Delibera sulle responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;



- Delibera sull'esclusione degli associati da parte del Consiglio Direttivo; inoltre delibera sugli eventuali ricorsi inerenti le domande di ammissione rigettate dal Consiglio Direttivo.
- Delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, e dell'eventuale Regolamento Interno;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

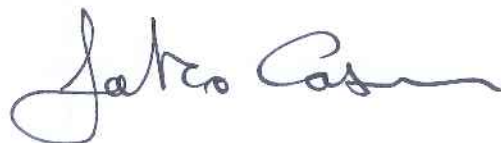
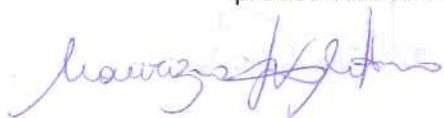
Art. 11

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati, ed è composto da numero nove membri, scelti in maggioranza tra i soci effettivi. E' soggetto all'applicazione dell'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La mancata partecipazione di un Consigliere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, determina la decadenza immediata ed automatica dalla carica.
5. A sostituire il Componente del Consiglio Direttivo, che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti; in assenza di una lista elettorale valida si procederà alla nomina del Consigliere, da parte della Assemblea degli Associati, nella

prima riunione utile. Qualora all'interno del Consiglio Direttivo, venisse a mancare la maggiornaza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi, e ogni volta che ne ravvisi la necessità; oppure quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La convocazione del Consiglio Direttivo va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, mezzi digitali e/o telematici, che possano comprovare l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 8 giorni; salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - Elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vice Presidente, scelti tra i Consiglieri eletti in quota soci effettivi;
 - Amministra l'Organizzazione;
 - Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio e se previsto il bilancio sociale; cura gli specifici adempimenti previsti a riguardo dei bilanci annuali;
 - Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - Nomina il Segretario, il Tesoriere, ed i Referenti dei Gruppi Territoriali dell'Organizzazione;
 - Accoglie o Rigetta le domande degli aspiranti Aderenti all'Organizzazione;
 - Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
 - Delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;



- definisce i programmi comuni di formazione e addestramento;
- Rientra altresì nella competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del Terzo settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12

Il Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei presenti.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Amministra l'Organizzazione sulla base delle direttive degli Organi Sociali, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica di quest'ultimo nella riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente il quale viene a sua volta nominato in seno al Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, o su richiesta di uno degli organi sociali.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

Art. 14

Il Segretario

1. Il Segretario è scelto tra gli associati, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro degli Associati, del Libro dei Beni Inventariali, del Rapporto Periodico delle Attività, e di ogni altro documento che si rendesse necessario per la corretta gestione della Organizzazione;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.



Art. 15

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere può essere scelto tra gli associati o incaricato esterno, a lui sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione.

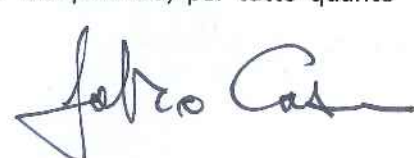
Sotto la propria responsabilità:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed alla gestione della cassa dell'Organizzazione;
- è responsabile della tenuta del Registro delle operazioni bancarie.

Art. 16

I Referenti Territoriali

1. In relazione alla struttura Regionale assunta dall'Organizzazione, la cui competenza è sull'intero territorio dell'Umbria, ed al fine di garantire al meglio le esigenze dei vari territori di competenza, l'Organizzazione potrà articolarsi in più Gruppi Territoriali.
2. Il Referente Territoriale ha la responsabilità operativa e gestionale del Gruppo Territoriale di cui è Referente, ivi compresi gli eventuali mezzi e materiali assegnati dall'Organizzazione, al Gruppo stesso. Funge altresì da collegamento tra gli Organi dell'Organizzazione e gli Associati che prestano la loro opera nello specifico Gruppo Territoriale.
3. Il Referente Territoriale mantiene, in nome e per conto dell'Organizzazione, i rapporti con le Istituzioni e le Amministrazioni del territorio di competenza, per tutto quanto



concerne l'impegno, le attività di volontariato messe in atto dagli Associati del Gruppo Territoriale, di cui è Referente.

4. Il Referente Territoriale, nominato dal Consiglio Direttivo non ha autonomia decisionale, ma attua le direttive impartite dal Presidente a cui risponde direttamente.

Art. 17

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. LGS 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea dovesse conferire all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di controllo:

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare su decisione dell'Assemblea, la revisione dei conti;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.



- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate operazioni.



Art. 18

Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 19

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1^a gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs 117/2017.

Luigi Di Lorenzo

Fabio Casar

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.Lgs 117/2017° a seconda dei casi , nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20

Bilancio Sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art 21

Libri e registri

L'organizzazione tiene i Libri Sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017

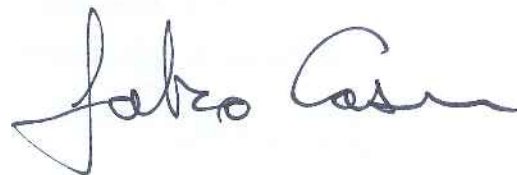
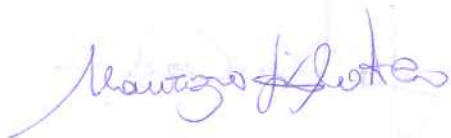
Art. 22

Patrimonio e Risorse economiche

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :
- a) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione
 - b) Eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività sono costituite da :

- quote associative e contributi annuali e straordinari degli aderenti;
- contributi dei privati;

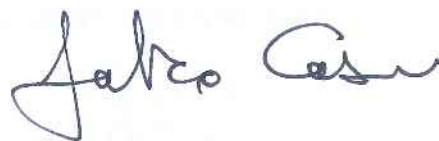


- contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici ;
 - rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente ;
 - dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'Art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente ;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo su apposito conto corrente intestato all'Organizzazione.

Art. 23

Quota Sociale

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. Gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea nè prendere parte alle attività della Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.



Art. 24

Rapporti di Lavoro

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017

Art. 25

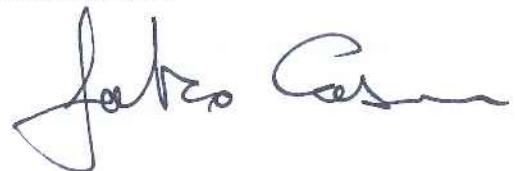
Uso dell'Uniforme ANC

1. L'uso del logo, della livrea sugli automezzi e dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all' Organizzazione è prerogativa esclusiva delle Organizzazioni di Volontariato riconosciute e aderenti.
2. L'uniforme è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. nè manifestazioni o atteggiamenti contrari al presente Statuto ed al suo eventuale regolamento nonchè anche ai principi dello Statuto e del regolamento dell'ANC a cui il presente Statuto si ispira .
4. Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Consiglio Direttivo.

Art. 26

Scioglimento dell'Organizzazione, Devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell' Organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
2. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.



3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto alla Presidenza Nazionale dell' Associazione Nazionale Carabinieri, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'Art. 45 del D. Lgs 117/2007 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge , ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Art. 27

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e in quanto compatibili si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



Manzoni H. H. H.

Fabio Casini